

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**

IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2009

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto.....	Pag	5
Art. 2	Competenze e responsabilità.....	”	5
Art. 3	Servizi gratuiti.....	”	5
Art. 4	Stato di indigenza.....	”	6
Art. 5	Atti a disposizione del pubblico.....	”	6

CAPO II – SERVIZIO DEI CIMITERI

Art. 6	Soggetti aventi diritto alla sepoltura.....	”	7
Art. 7	Compiti del Responsabile del Servizio.....	”	7
Art. 8	Compiti del personale addetto.....	”	7

CAPO III – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 9	Orario.....	”	9
Art. 10	Disciplina dell’ingresso.....	”	9
Art. 11	Divieti speciali.....	”	9
Art. 12	Pulizia dei cimiteri.....	”	10
Art. 13	Fiori e piante ornamentali.....	”	10
Art. 14	Materiali ornamentali.....	”	10
Art. 15	Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e sui campi.....	”	11
Art. 16	Disciplina dell’ingresso.....	”	11

CAPO IV – DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Art. 17	Dichiarazione di morte.....	”	12
Art. 18	Medico necroscopo.....	”	12
Art. 19	Rinvenimento di cadavere.....	”	12
Art. 20	Normativa di riferimento.....	”	12

CAPO V – PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 21	Periodo di osservazione.....	”	13
---------	------------------------------	---	----

CAPO VI – PERMESSO DI SEPELLIMENTO

Art. 22	Permesso di seppellimento.....	”	14
---------	--------------------------------	---	----

CAPO VII – FERETRI

Art. 23	Deposizione della salma nel feretro.....	”	15
Art. 24	Verifica e chiusura feretri.....	”	15
Art. 25	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti... ”	”	15
Art. 26	Piastrina di riconoscimento.....	”	16

CAPO VIII – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 27	Norme generali per i trasporti.....	”	18
Art. 28	Esercizio del servizio di Trasporti Funebri.....	”	18
Art. 29	Modalità di trasporto.....	”	19
Art. 30	Trasporti particolari.....	”	19
Art. 31	Orario e transito per il trasporto.....	”	19
Art. 32	Riti religiosi.....	”	20
Art. 33	Trasporto di salme senza funerale.....	”	20
Art. 34	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	”	20
Art. 35	Trasporto da e per l’estero.....	”	21
Art. 36	Trasporto di salme destinate all’insegnamento o indagini scientifiche	”	21
Art. 37	Trasporto di resti mortali.....	”	21

CAPO IX - INUMAZIONI

Art. 38	Generalità.....Pag	22
Art. 39	Feretro.....”	22
Art. 40	Cippo.....”	22
Art. 41	Modalità esecutive.....”	22
Art. 42	Fiori e piante ornamentali.....”	23
Art. 43	Ornamenti.....”	23

CAPO X – TUMULAZIONI

Art. 44	Generalità.....”	24
Art. 45	Loculi.....”	24
Art. 46	Feretri.....”	24
Art. 47	Aventi titolo.....”	24
Art. 48	Tumulazioni in sepolture private.....”	25
Art. 49	Tumulazione provvisoria.....”	25

CAPO IX – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50	Esumazioni.....”	26
Art. 51	Compiti e responsabilità.....”	26
Art. 52	Esumazioni straordinarie.....”	26
Art. 53	Estumulazioni.....”	27
Art. 54	Raccolta dei resti mortali.....”	27
Art. 55	Rinvenimento di oggetti.....”	27
Art. 56	Materiale rinvenuto.....”	28

CAPO XII – CREMAZIONI

Art. 57	Crematorio.....”	29
Art. 58	Autorizzazione.....”	29
Art. 59	Onerosità.....”	30
Art. 60	Affidamento delle ceneri.....”	30
Art. 61	Urne cinerarie.....”	30

CAPO XIII - CONCESSIONI

Art. 62	Generalità.....”	31
Art. 63	Concessionario.....”	31
Art. 64	Atto.....”	31
Art. 65	Criterio di assegnazione.....”	31
Art. 66	Durata delle concessioni.....”	32
Art. 67	Sepolture private.....”	32
Art. 68	Decorazioni.....”	32
Art. 69	Tombe di famiglia e monumentali.....”	32
Art. 70	Cessione tra privati.....”	33
Art. 71	Opere.....”	33
Art. 72	Scadenza delle concessioni.....”	33
Art. 73	Concessioni.....”	34
Art. 74	Manutenzione.....”	34

CAPO XIV – ESTINZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Art. 75	Generalità.....”	35
Art. 76	Revoca.....”	35
Art. 77	Decadenza della concessione.....”	35

Art. 78	Scadenza.....	Pag	35
CAPO XV – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE			
Art. 79	Disposizioni generali.....”		37
Art. 80	Piano regolatore cimiteriale.....”		37
CAPO XVI – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI			
Art. 81	Generalità.....”		39
Art. 82	Concessioni esistenti.....”		39
CAPO XVII – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA			
Art. 83	Generalità.....”		40
Art. 84	Tariffe.....”		40
CAPO XVIII – CONTRAVVENZIONI			
Art. 85	Generalità.....”		41
CAPO XIX – RINVIO			
Art. 86”		42

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i servizi di competenza del Comune, le concessioni relative alle sepolture private , nonché la tenuta e pulizia dei Cimiteri, in applicazione del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 , n. 285; del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265; della Legge 130 del 30.03.2001; della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, della nota dell'Azienda ULSS n. 13 – Venezia Prot. DP31297 VICG del 23.12.2002 e Prot. DP5542ILNM del 08.03.2004.

Articolo 2 - Competenze e responsabilità

1. I Cimiteri sono di esclusiva proprietà del Comune. I Cimiteri di proprietà del Comune di Campagna Lupia sono il Cimitero del Capoluogo, sito in via papa Giovanni XXIII, il Cimitero di Lughetto, sito in via delle Rimembranze, e il Cimitero di Lova, sito in via Redipuglia.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei Cimiteri nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco quale ufficiale di Governo e autorità Sanitaria locale, che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite i responsabili dei servizi.
3. I servizi interessati sono:
 - a) l'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, ecc.;
 - b) l'Ufficio Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - c) l'Ufficio Tecnico per i servizi funebri.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli art. 22, 23 e 25 della L. n. 142/90, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Articolo 3 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme accidentate per le quali non sia possibile risalire ai familiari o per le quali vi sia disinteresse da parte degli stessi;
 - d) l'inumazione in campo comune nel caso di esumazione od estumulazione ordinaria;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere le spese, sempre che non vi siano persone o Enti od istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 4;

- g) il servizio di trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;
 - h) la cremazione di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme per cui ci sia disinteresse da parte dei familiari.
3. Gli interventi di cui al comma precedenti lettere f) ed h) sono a carico del bilancio comunale, previa richiesta e relazione da parte dei Servizi Sociali.
 4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e sottoposte ad adeguamento ogni biennio.

Articolo 4 - Stato di indigenza

1. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque dispone sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel Cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura (in ogni Cimitero);
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco delle concessioni Cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati e per il pubblico , ai sensi della Legge 7.8.1990, n.241;

CAPO II

SERVIZIO DEI CIMITERI

Articolo 6 - Soggetti aventi diritto alla sepoltura

1. Nei Cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, prima del decesso, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nei Cimiteri del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Possono, inoltre, essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone non residenti all'atto del decesso nel Comune, ma che sono stati residenti o dalla nascita o per almeno dieci anni;
 - b) i cadaveri o i resti mortali delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma legate dai seguenti vincoli di parentela a persone residenti nel Comune o a salme già sepolte nei Cimiteri: coniuge, genitori, figli, fratelli e relativi coniugi.
 - c) i cadaveri delle persone facenti parte dell'ambito territoriale della parrocchia anche se residenti in altro Comune.
3. E' vietato il seppellimento di cadaveri in un luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui all'art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Articolo 7- Compiti del Responsabile del Servizio

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'articolo 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale;
 - d) rilascia l'autorizzazione all'installazione delle lapidi relativa ad ogni seppellimento che avverrà a cura e spese dei privati.

Articolo 8 - Compiti del personale addetto

1. Il personale addetto ai Cimiteri:
 - a) provvede al ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni previste dall'art. 52 del predetto D.P.R., nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc. Tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali e

- governativi. Un esemplare del registro deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il seppellitore del Cimitero;
- c) esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le tumulazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc., presta opera nelle cremazioni, autopsie, disinfezioni e compie altri simili servizi;
 - d) attende alla pulizia nei locali del Cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
 - e) provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - f) non può in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi Cimiteriali;
 - g) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei Cimiteri;
 - h) collabora con il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella sorveglianza agli edifici pubblici e sull'attività svolta dai privati nei Cimiteri per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nei Cimiteri.
2. I servizi sopra descritti possono essere dati dall'Amministrazione Comunale in concessione ad una ditta privata.

CAPO III

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 9 - Orario

1. I Cimiteri saranno aperti al pubblico secondo gli orari fissati, per stagioni, dal Sindaco, che saranno affissi all'ingresso dei Cimiteri.
2. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 10 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani od altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli dall'apparente età minore di anni 10, quando non siano accompagnati da persone adulte
3. Nei Cimiteri non è consentito l'accesso con biciclette, motocicli o altri veicoli di qualsiasi genere, con esclusione di quelli adibiti al trasporto dei feretri.
4. Per trasporto dei materiali da costruzione l'ingresso dei veicoli sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali dei Cimiteri.
3. Per comprovati motivi il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari utilizzando veicoli.

Articolo 11 – Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicolo non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piante, ornamentazioni, lapidi e quant'altro;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari ecc.;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
 - l) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimiero, salvo se non debitamente autorizzati.
3. Chiunque nell'interno dei Cimiteri tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal personale addetto al Cimitero o di Polizia urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Articolo 12 - Pulizia dei Cimiteri

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e smaltita secondo le norme sui rifiuti solidi urbani. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale addetto raccolte e depositate nell'ossario.
2. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal seppellitore.
3. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

Articolo 13 - Fiori e piante ornamentali

1. È consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi o piante fiorite, sempre che non si estendano fuori dalle aree concesse.
2. Per consentire ai visitatori di accedere ai loculi più alti con l'uso dell'apposita scala, senza incorrere nel pericolo di caduta, è assolutamente vietato porre sul pavimento lungo i corridoi ed alla base dei loculi contenitori di fiori di qualsiasi tipo. I contenitori verranno rimossi sistematicamente dal personale addetto.
3. I fiori appassiti saranno, a cura del personale, eliminati e smaltiti nei modi previsti per i rifiuti solidi urbani.
4. I contenitori per i fiori recisi o piante dovranno essere del tipo all'uopo espressamente destinati con l'esclusione di qualsiasi contenitore di recupero che verrà obbligatoriamente rimosso dal personale addetto.

Articolo 14 - Materiali ornamentali

1. Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere installate, rimosse o modificate senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sulle lapidi, copri tomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera od il servizio.

Articolo 15 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e sui campi

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del Cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

Articolo 16 – Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore /Servizio.

CAPO IV

DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE

Articolo 17 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei coniugi o conviventi del defunto, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Il medico che ha assistito il defunto e, in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposito certificato. Copia della scheda di morte deve essere inviata dal Comune entro trenta giorni al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. nel cui territorio lo stesso è ricompreso.
3. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche dai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte. Lo stesso provvede altresì alla comunicazione dei risultati come indicato all'articolo precedente.

Articolo 18 – Medico necroscopo

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'articolo 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente.

Articolo 19 – Rinvenimento di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Articolo 20 – Normativa di riferimento

1. Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capitolo 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO V

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Articolo 21 – Periodo di osservazione

1. Il deposito di osservazione viene individuato in accordo con il Responsabile dell'A.S.L. n. 13 presso l'Ospedale Civile di Dolo, non essendoci locale e personale idonei nei Cimiteri comunali.
2. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvi i casi contemplati dagli artt. 8, 9 e 10 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Durante il periodo di osservazione il corpo, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore dell'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.
4. Si osservano in particolare, per quanto riguarda il presente Titolo, le disposizioni contenute nei capitoli 2 e 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
6. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

CAPO VI

PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Articolo 22 – Permesso di seppellimento

1. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel Cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
2. Per la sepoltura di prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dalla Dirigenza Medica dell'Ospedale.
3. I permessi di cui ai precedenti articoli devono essere dall'incaricato del trasporto consegnati al personale addetto al Cimitero e da questi conservati.

CAPO VII

FERETRI

Articolo 23 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 25; in ciascun feretro non può essere racchiusa che una sola salma, tranne nel caso di madre e neonato, morti in concomitanza o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi nel medesimo.
2. La salma deve essere collocata nel feretro, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo d'osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi d'Igiene Pubblica dell'A.S.L. n. 13 Dolo - Mirano, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 24 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. n. 13 Dolo - Mirano o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 25.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 25 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione;
 - Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente d'abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - I feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati solo ed esclusivamente se rispondono alle prescrizioni di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90;

- b) Per tumulazione:
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- c) Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 23 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
 - E' sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art.30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285;
- e) Cremazione:
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa unicamente in; cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva, sono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, è esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi d'Igiene Pubblica dell' A.S.L. n. 13 Dolo - Mirano, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, e deve sempre essere accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per Comune di partenza.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 26 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo in altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VIII

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 27 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende il prelievo delle salme dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Giorno e orario dei funerali non possono ricadere in giornate festive (ad esclusione dei casi di doppia festività), fatte salve condizioni di inderogabilità per ragioni sanitarie o altre di forza maggiore.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto ed è accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
6. Chi riceve il feretro ritira e conserva presso di se' l'autorizzazione alla sepoltura ; inoltre iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia tutte le operazioni eseguite, come previsto dall'art.52 del D.P.R. 285/90.

Articolo 28 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi funebri e trattamenti speciali a mezzo di impresa di onoranze funebri.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto di cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
4. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri , in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. di pubblica sicurezza R.D. 18.6.1931 n.773.
5. Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere autorizzate al noleggio di vettura con conducente, ai sensi dell'art.8 della Legge 15.1.1992 n.21.

Articolo 29 - Modalità del trasporto

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito osservazione dell'Ospedale e si dovrà disporre in modo che il personale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 30 - Trasporti particolari

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni del Direttore dell'Unità Operativa del Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 27 quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 31 - Orario e transito per il trasporto

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I percorsi consentiti vengono stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento.
3. L'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 32 - Riti religiosi

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
2. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo spostamento dei funerali.
3. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 33 - Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc, ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 34 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile Settore /Servizio con atto amministrativo, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'atto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. n. 13 Dolo - Mirano o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/1990.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile di Servizio competente, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/1990
9. Il trasporto da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 35 - Trasporto da e per l'estero

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 36 - Trasporto di salme destinate all'insegnamento o indagini scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'articolo 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 37 - Trasporto di resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,6660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se i resti mortali o ossa debbono essere trasportati fuori dal territorio comunale, il trasporto può essere fatto direttamente dai familiari su mezzi privati senza l'avvallo di una impresa di onoranze funebri.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO IX

INUMAZIONI

Articolo 38 - Generalità

1. Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le dimensioni delle fosse non devono essere inferiori a quanto previsto dagli art.li 71,72 e 74 del Regolamento di Polizia Mortuario approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 39 - Feretro

La salma destinata ad inumazione deve essere chiusa in cassa di legno e sepolta in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile secondo le prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Articolo 40 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo articolo 38, sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo aver coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 41 - Modalità esecutive

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatto con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Articolo 42 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazioni quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 43 - Ornamenti

1. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro il pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO X

TUMULAZIONI

Articolo 44 - Generalità

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separata.
3. Le tumulazioni sono concesse a titolo oneroso, a seguito del pagamento dell'importo stabilito con delibera della Giunta Comunale per un periodo di 30 anni.

Articolo 45 - Loculi

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.
3. I materiali e le dimensioni dei loculi devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché dalla Circolare del Ministero della Sanità nr. 24 del 24.06.1993.
4. E' permessa la costruzione di colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle devono essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto dovrà essere vibrato ed impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo. Il piano dei loculi deve essere inclinato in modo tale da non permettere la fuoriuscita di liquidi.
5. La chiusura del tumulo deve essere eseguita secondo quanto previsto dall'art. 76 del succitato D.P.R.

Articolo 46 - Feretri

6. Le salme destinate alla tumulazione devono essere deposte in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art.li 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 47 - Aventi titolo

1. Il diritto d'uso delle sepolture private relative a loculo e cellette ossario, è riservato esclusivamente alla salma ed alla persona espressamente indicata nell'atto di concessione. Il diritto di sepoltura individuale non può essere ceduto ad alcun modo né per qualsiasi titolo.
2. Soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in uno stesso loculo.

Articolo 48 - Tumulazioni in sepolture private

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'articolo 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

Articolo 49 - Tumulazione provvisoria

1. È possibile procedere alla tumulazione in via provvisoria nei loculi di proprietà del Comune su richiesta del privato nei seguenti casi:
 - a) per ristrutturazione della tomba di famiglia che richiede l'estumulazione dei feretri;
 - b) in caso di ampliamento del Cimitero se sono esauriti i loculi.Il canone per la tumulazione provvisoria sarà stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Le tumulazioni provvisorie nelle sepolture private non sono consentite. E' concessa la tumulazione provvisoria qualora il richiedente abbia almeno formulato richiesta di assegnazione di ara per costruzione di tomba di famiglia e vi sia la possibilità di assegnazione.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare in via provvisoria, per i richiedenti di cui al precedente comma 2), loculi a fronte di un corrispettivo annuo e le spese conseguenti da determinare con apposita delibera di Giunta Comunale.

CAPO XI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 50 - Esumazioni

1. Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito degli incaricate alle operazioni stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 51 - Compiti e responsabilità

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni Cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 52 - Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. Prima di procedere ad operazioni Cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 53 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni (D.P.R. n° 254 del 15.07.2003).
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni (D.P.R. n° 254 del 15.07.2003).;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori Cimiteriali secondo la programmazione del servizio Cimiteriale.
6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa foratura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco nello stesso loculo previo pagamento della tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 54 - Raccolta dei resti mortali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 55 - Rinvenimento di oggetti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile

del Servizio, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

Articolo 56 - Materiale rinvenuto

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO XII

CREMAZIONI

Articolo 57 - Crematorio

1. La costruzione dei crematori è sottoposta alle prescrizioni di cui alla Legge 130 del 30 marzo 2001 nonché alle prescrizioni di cui all'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265. La gestione degli stessi spetta ai comuni secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 130/2001.
2. Il Comune di Campagna Lupia fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili

Articolo 58 - Autorizzazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico curante in primis e del medico necroscopo nel caso di decesso senza assistenza medica, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera *b*), comma 3) dell'art. 3 della Legge 130/2001, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Articolo 59 - Onerosità

L'onere derivante dalle operazioni relative alla cremazione di salme è a totale carico dei soggetti di cui alla lettera *b*), comma 3) dell'art. 3 della Legge 130/2001 come previsto dall'art. 1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n. 392 tranne che per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale non vi sia interessamento da parte dei familiari.

Articolo 60 - Affidamento delle ceneri

1. Per l'affidamento delle ceneri si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n°130, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltretutto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno.
2. La conservazione dell'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a. tumulata in cinerario in concessione;
 - b. tumulata in loculo od inumata con altra salma previo consenso scritto del concessionario;
 - c. conservata in un cinerario comune all'interno del Cimitero;
 - d. consegnata al soggetto affidatario che può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
3. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
4. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio Incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi Cimiteriali.

Articolo 61 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna deve essere sigillata e sono vietate le manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli.
3. Nel caso in cui l'urna venga affidata ad un soggetto avente titolo come già specificato nel precedente art. 83 essa dovrà:
 - a. essere conservata nell'abitazione dello affidatario, coincidente con la residenza legale, o diversamente nell'abitazione sopra indicata;
 - b. non può essere affidata ad altre persone se non su specifica autorizzazione del Comune;
 - c. l'affidatario dovrà comunicare al Comune ogni modifica del luogo di conservazione dell'urna, escluse quelle connesse al cambio di residenza;
 - d. cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa dovranno consegnare l'urna al Comune per la conservazione della stessa all'interno del Cimitero, con le modalità previste dalla normativa vigente.

CAPO XIII

CONCESSIONI

Articolo 62 - Generalità

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.. Per essa il Comune concede al privato l'uso, per un determinato periodo di tempo, di opere sepolcrali costruite dal Comune stesso, oppure di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia o monumentali.
2. Le concessioni di durata superiore a 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 saranno revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, in quanto esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali, rispetto al fabbisogno ed alle richieste dei cittadini e gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati.
3. Le concessioni rilasciate invece dopo l'entrata in vigore del suddetto DPR hanno validità temporanea di anni 99 salvo rinnovo, ad eccezione dei loculi, la cui durata è di 30 anni.
4. Nel caso non ricorrano le condizioni di cui ai commi precedenti le concessioni di durata superiore a 99 anni saranno trasformate in concessioni novantanovenali dalla data di rilascio della concessione.
5. La concessione è a tempo determinato ed ha la seguente durata:
 - a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture individuali anni 30;
 - b) concessioni di cellette-ossario costruite dal Comune per tumulazioni di ossa o di resti anni 30;
 - c) concessione di aree per tombe di famiglia o monumentali anni 99, salvo rinnovo.
6. Tutte le concessioni decorrono dalla data della stipula dell'atto.

Articolo 63 - Concessionario

1. I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ad aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 64 - Atto

1. La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
2. La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Articolo 65 - Criterio di assegnazione

1. Le concessioni di sepoltura costruite dal Comune sono effettuate solamente per i seguenti casi:
 - a) tumulazione di salma;
 - b) traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
 - c) concessione a persone viventi con età superiore a 75 anni per avvicinamento al coniuge già defunto.

2. L'assegnazione viene effettuata per ordine progressivo delle richieste secondo il seguente criterio: per file verticali dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso.
Nessuna deroga può essere concessa.

Articolo 66 - Durata delle concessioni

1. Con la scadenza di ogni trentennio di concessione i loculi rientreranno nella piena disponibilità del Comune.
2. Le concessioni sono comunque rinnovabili a domanda degli aventi diritto per un uguale periodo previo il pagamento del relativo canone e spese contrattuali.
3. Qualora allo scadere della concessione non siano ancora trascorsi 30 anni dalla tumulazione della salma e il concessionario non sia interessato al rinnovo della stessa saranno comunque tenuti al pagamento della somma corrispondente alla quota proporzionale di concessione calcolata sulla differenza di tempo occorrente al raggiungimento dei 30 anni dalla data della sepoltura.

Articolo 67 - Sepolture private

1. Il diritto d'uso di sepoltura privata è personale e non può essere in nessun caso ceduto ad altri.
2. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel Cimitero, il Sindaco può autorizzare la tumulazione in via provvisoria in tomba di famiglia. La tumulazione è temporanea e deve essere autorizzata in forma scritta dal titolare del diritto di concessione della tomba di famiglia.

Articolo 68 - Decorazioni

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune e dovranno essere conformi ai modelli stabiliti dal Comune stesso. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
2. Le decorazioni marmoree delle fosse e dei campi comuni non dovranno superare la dimensione di ml. 1,80 di lunghezza e cm. 80 di larghezza.

Articolo 69 - Tombe di famiglia e monumentali

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, esclusi ogni altro. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
 - a) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - b) i fratelli e le sorelle;
 - c) il coniuge.

4. Non potrà essere fatto concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del punto 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
5. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati su progetto già approvato dal Comune o in caso di mancanza di tale strumento su progetto libero presentato dal privato su conforme parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non possono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione è eseguita secondo il disegno del progetto approvato. La concessione del terreno ha una durata, salvo rinnovo, di anni 99 e che si estende anche al manufatto su di esso realizzato. La Giunta Comunale aggiornerà le tariffe di concessione per le aree.

Articolo 70 - Cessione tra privati

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione. Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del possesso del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione o di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Articolo 71 - Opere

1. Nessuna opera, anche di minima entità, può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 72 - Scadenza delle concessioni

1. Scaduto il periodo di vigenza della concessione, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi, quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà concordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
2. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 73 - Concessioni

1. Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.
2. Con l'atto della concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.
3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad altri enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
4. Nel caso che la concessione di sepoltura sia rilasciata a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido a tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

Articolo 74 - Manutenzione

1. Le spese di manutenzione sono a carico dei concessionari. Spetta quindi ai concessionari sia dei loculi che delle sepolture private mantenere solidamente a loro spese, per tutto il tempo della concessione e in decoroso stato, i manufatti ed i monumenti.
2. Nel caso di inadempienza, il Comune previa diffida agli aventi causa o diritto, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni, provvederà direttamente alla manutenzione di cui sopra, salvo rivalsa coatta delle spese relative.
3. Nel caso di impossibilità di rivalsa la concessione decade automaticamente e verrà revocata dal Sindaco, senza indennizzo alcuno da parte dell'Amministrazione Comunale.

CAPO XIV

ESTINZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Articolo 75 - Generalità

1. Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia, soppressione del Cimitero.

Articolo 76 - Revoca

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante.
2. I concessionari hanno diritto altresì al trasporto gratuito dei feretri o dei resti del nuovo sito.

Articolo 77 - Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissi;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio.
5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
6. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 78 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XV

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 79 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285..
3. Apposito piano regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art. 76 e 91 dei D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 80 - Piano regolatore Cimiteriale

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore Cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto :
 - a) Dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) Della valutazione della struttura ricettiva esistente, calcolando anche l'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o estumulazioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei Cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) Campi di inumazione comune;
 - b) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) Tumulazioni individuali (loculi);

- e) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di *famiglia* di costruzione comunale);
- f) Cellette ossario;
- g) Nicchie cinerarie;
- h) Ossario comune;
- i) Cinerario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, 285.

5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture Cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

7. Almeno ogni cinque anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO XVI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 81 - Generalità

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, spetta al Responsabile del Servizio ove previsto dallo Statuto, o in alternativa al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed in ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.142 e della legge 25 marzo 1993, n.81.

Articolo 82 - Concessioni esistenti

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere affettiva la facoltà di cui al comma precedente.

CAPO XVII

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 83 - Generalità

1. L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a deliberazione di Giunta Comunale che fisserà in entrambi i casi le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

Articolo 84 - Tariffe

1. Le tariffe dei servizi Cimiteriali saranno annualmente aggiornate sulla base degli indici ISTAT.

CAPO XVIII
CONTRAVVENZIONI

Articolo 85 - Generalità

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli articoli 338, 339, 340e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

CAPO XIX

RINVIO

Articolo 86

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le seguenti norme:
 - D.P.R. 10.09.1990 , n.. 285;
 - R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile
 - T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n. 1265;
 - Legge 130 del 30.03.2001;
 - Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998,
 - Nota dell'Azienda ULSS n. 13 – Venezia Prot. DP31297 VICG del 23.12.2002 e Prot. DP5542ILNM del 08.03.2004.